



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

**CONVENZIONE
TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
DELLA POLIZIA DI STATO
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Il **Dipartimento della Pubblica Sicurezza** con sede a Roma, in piazza del Viminale n. 1, in persona del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Prefetto Luciano ROSINI

E

L'**Università degli Studi di Padova**, (di seguito denominata "*Università*"), con sede a Padova in via VIII Febbraio n. 2, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Vincenzo Milanese

VISTI

- La legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed, in particolare, l'art. 8;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree e di lauree magistrali rientranti in apposite Classi;
- L'art. 5 comma 7 del sopra citato D.M. 270/2004 nel quale si stabilisce, tra l'altro, che le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- Il DM 270/2004, art. 10 comma 5 lettera a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, lettera d) in base al quale per ogni classe di corsi di studio sono individuati crediti formativi derivanti da attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 e lettera e) attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali (nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5 del medesimo decreto);

- Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova, nonché gli aspetti di organizzazione delle attività comuni ai corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;
- Il Regolamento Studenti che definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti;
- La delibera n. 219 dell'11.6.2002 con la quale il Senato Accademico dell'Università di Padova approvava il documento della Commissione incaricata di vagliare le problematiche inerenti il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari delle attività formative esterne;
- L'art. 22 comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 laddove si dispone che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sopra citati attraverso apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università;
- La legge 1 aprile 1981, n. 121 concernente il Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ed in particolare l'art. 23 e l'art. 36;
- Il D.P.R. n. 335 e n. 337 del 24 aprile 1982 concernenti l'Ordinamento del Personale della polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di polizia e attività tecnico scientifica o tecnica;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Padova ha attivato presso le Facoltà i corsi di laurea previsti dalla normativa in materia sopra indicata, individuando per ogni classe di corso di laurea gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli;
- è interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza consentire al personale della Polizia di Stato una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi compiuti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 13 della legge 448/2001 e dal DM 270/2004;
- che l'Università degli Studi di Padova ha condiviso l'obiettivo di una collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato;
- l'Università è disponibile a valutare gli studi sopra citati per il riconoscimento di CFU ex legge 448/2001 per i ruoli di Agente/Operatore tecnico, Sovrintendente/Revisore tecnico, Ispettore/Perito Tecnico e Commissario/Direttore Tecnico della Polizia di Stato, ferme restando le determinazioni delle singole Facoltà interessate;
- le parti manifestano anche attenzione all'interscambio di conoscenze ed esperienze nel campo della didattica e della ricerca

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

L'Università e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione si impegnano a collaborare per consentire il riconoscimento degli studi compiuti dal personale della Polizia di Stato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

L'Università, attraverso gli organi a ciò competenti, si impegna a valutare gli studi compiuti presso gli Istituti di istruzione della Polizia di Stato in termini di crediti formativi di cui alle tipologie a), d) ed e) del DM 270/2004, art. 10 c. 5, al fine del conseguimento della laurea da parte dei dipendenti della Polizia di Stato iscritti ad un corso di laurea dell'Università stessa.

Articolo 4

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione potrà affidare a docenti dell'Università lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca che riterrà necessarie ai fini di approfondire tematiche e problematiche inerenti l'attività istituzionale e comunicativa della propria amministrazione che abbiano finalità di predisporre nuove iniziative, metodologie, servizi e prodotti che afferiscano agli obiettivi istituzionali della Polizia di Stato.

Articolo 5

L'attuazione della presente convenzione avverrà mediante la stipulazione di singoli accordi esecutivi da parte delle Facoltà o dei Dipartimenti coinvolti in base alle rispettive competenze e nel rispetto della normativa universitaria vigente in materia. Agli accordi esecutivi saranno allegate, per ciascun corso di laurea coinvolto, anche le tabelle relative ai CFU riconosciuti al personale della Polizia di Stato.

Per la facoltà di Scienze Politiche, limitatamente ai corsi di laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali curriculum relazioni Internazionali e diritti umani; Scienze sociologiche – curriculum Scienze sociali dell'economia, lavoro, organizzazione, politiche sociali; Diritto dell'economia; Governo dell'amministrazione, la presente convenzione è da considerarsi immediatamente esecutiva. In allegato vengono riportate, per ciascun corso di laurea, le tabelle relative ai CFU riconosciuti, in caso di iscrizione, al personale della Polizia di Stato.

Articolo 6

Il riconoscimento dei CFU può essere:

- **generale**: riguardante la formazione prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato per i ruoli di Agente/ Operatore Tecnico, Sovrintendente / Revisore Tecnico, Ispettore / Perito Tecnico e Commissario / Direttore Tecnico;
- **particolare**: riguardante ulteriori corsi di livello post secondario (di addestramento, aggiornamento, specializzazione, abilitazione, qualificazione e perfezionamento) svolti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, nonché, i percorsi formativi universitari certificati, seguiti dal personale della Polizia di Stato.

Articolo 7

Per quanto riguarda ogni ulteriore integrazione alla presente convenzione e per l'applicazione dei suoi contenuti sarà costituito un Comitato Tecnico, composto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova (o un suo rappresentante), dal Direttore degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato (o un suo rappresentante), dai Presidi delle Facoltà di volta in volta interessate.

Articolo 8

La valutazione in CFU (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione, ecc.) viene effettuata secondo i criteri dettati dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico dell'Università di Padova.

Articolo 9

Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al corso di laurea interessato, gli studenti ammessi con il riconoscimento di CFU devono in ogni caso essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria quinquennale (oppure maturità quadriennale più attestato del corso integrativo annuale).

Articolo 10

Il personale della Polizia di Stato che intenda iscriversi ad un corso di laurea per il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la competente struttura didattica dell'Università, abbiano previamente concordato e determinato il riconoscimento del percorso formativo che ha caratterizzato "il ciclo di formazione" presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato in termini di crediti formativi universitari, dovrà presentare la certificazione attestante lo specifico percorso formativo svolto.

Articolo 12

Alla presente convenzione vengono allegate le tabelle relative ai riconoscimenti dei CFU per il personale della Polizia di Stato per i sottoindicati corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Scienze Politiche:

- 1) Scienze Politiche e relazioni internazionali – curriculum relazioni Internazionali e diritti umani;
- 2) Corso di laurea in Scienze sociologiche – curriculum Scienze sociali dell'economia, lavoro, organizzazione, politiche sociali;
- 3) Diritto dell'economia;
- 4) Governo dell'amministrazione.

Articolo 13

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai corsi di laurea dell'Università di Padova sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

Articolo 14

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata quinquennale a decorrere dall'anno accademico 2005/2006. Si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore quinquennio salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata a/r trasmessa almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Articolo 15

La scadenza della convenzione non inficia i riconoscimenti dei CFU di cui abbiano beneficiato gli studenti della Polizia di Stato.

Articolo 16

Qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione sarà risolta in via amichevole tra le parti.

Articolo 17

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti alla Polizia di Stato per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 19

La quantificazione esatta dei CFU riconoscibili, se necessario, potrà essere aggiornata alla luce dell'entrata in vigore dell'attivazione di nuovi ordinamenti didattici.

Data,

Dipartimento della PUBBLICA SICUREZZA IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE (Luciano ROSINI)	Università degli Studi di Padova IL RETTORE Prof. Vincenzo Milanese
--	--